



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 21 GIUGNO 2023

CHIARIMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLE SALE DEL COMMiato REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2022

Informiamo le imprese funebri, nello specifico quelle lombarde, che la FENIOF in data 23 maggio 2023 era intervenuta presso la Regione Lombardia (con il prot. 230477/ab) a seguito di una problematica che stava riguardando una pluralità di imprese funebri lombarde che, in coerenza con quanto disposto dalle abrogate normative di cui alla L.R. 22/2003 e R.R. 6/2004, avevano realizzato "Sale del commiato".

Tali imprese funebri, facendo fronte ad ingenti investimenti e/o indebitamenti, avevano realizzato "Sale del commiato" ove trasferire e custodire per il periodo di osservazione defunti a cassa aperta; tali strutture, per essere autorizzate allo scopo da parte del comune competente, avevano dimostrato di possedere i requisiti di cui al DPR 14 gennaio 1997 e R.R. n.6/2004 art.42 comma 2, ovvero quelle dotazioni logistiche ed impiantistiche che il legislatore nazionale aveva previsto per le camere mortuarie pubbliche.

Sia nella legge regionale n.22/2003 che nel Regolamento Regionale n.6/2004 NON si faceva menzione delle c.d. "Case funerarie" definendo le strutture funerarie "Sala del commiato".

La definizione di "Case funerarie" è stata introdotta successivamente all'atto della revisione della L.R. 33/2009 e, più recentemente, con il Regolamento Regionale n.4/2022 che con apposito allegato aveva altresì implementato le caratteristiche che tali strutture devono oggi possedere.

L'equivoco che era nato è insito nella formulazione di cui all'art. 10 comma 1 del Regolamento Regionale n.4/2022 il quale dispone i requisiti che devono possedere le "case funerarie" precisando che tali requisiti si applicano alle strutture di nuova realizzazione **"fatte salve quelle già esistenti"** alla data di entrata in vigore del regolamento regionale. Il problema – di cui all'equivoco- è che non esistono "case funerarie" realizzate prima del R.R.4/2022 in quanto, in base alla precedente normativa, le strutture ove esercitare le funzioni proprie della casa funeraria erano definite "sale del commiato".

Le risultanze di tale equivoco stavano generando problemi importanti a molte imprese funebri che avevano ricevuto dai sindaci dei comuni ove insistevano tali strutture richieste di adeguamento alla nuova normativa regionale, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di custodia ed esposizione salme a cassa aperta.

La FENIOF ha sempre ritenuto assolutamente corretto che la L.R. 33/2009 e succ.ve mod.ni ed il R.R. 4/2022 avessero fornito nuove dettagliate regole per la realizzazione e gestione delle case funerarie ma non era giusto che chi aveva già investito somme molto importanti per dotarsi di una sala del commiato conforme alle dotazioni definite dalla previgente normativa si trovasse improvvisamente nell'impossibilità di utilizzare la propria struttura (molte delle quali ancora da finire di pagare); peraltro, anche volendo, la maggior parte delle strutture già realizzate non avrebbe avuto la possibilità di adeguarsi a tutti i requisiti previsti nell'Allegato 1 al R.R.4/2022, nello specifico in particolare a quelli logistici (metrature, distanze, etc).

In base a quanto sopra rappresentato la FENIOF ha sollecitato la Regione Lombardia a fornire un chiarimento regionale che esplicitasse ai sindaci dei comuni lombardi che per "strutture già esi-

stenti" indicate nell'art. 10 comma 1 del Regolamento Regionale n.4/2022 ci si riferiva alle "sale del commiato" conformi ai requisiti indicati dall'art.4 comma 7 della L.R.22/2003 ed art.42 comma 2 del R.R.6/2004, ovvero a quelle "sale del commiato" che esercitano le attività proprie della casa funeraria essendo in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dotate di sistemi di sorveglianza durante il periodo di osservazione della salma al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Secondo la FENIOF tali "sale del commiato" possono continuare la propria attività in forza alle autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa regionale in quanto realizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.4/2022.

IL CHIARIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dopo avere risposto che le argomentazioni della FENIOF necessitavano di un adeguato approfondimento con i settori competenti, la Regione Lombardia è poi intervenuta fornendo il seguente chiarimento consultabile nell'ambito delle FAQ:

Le "sale del commiato" realizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.4/2022, possono continuare la propria attività in forza alle autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa regionale?

Si, possono continuare a svolgere le funzioni per cui sono state autorizzate.

Si rappresenta che la l.r. n. 4/2019, che integra la l.r. 33/2009 con il nuovo Titolo VI bis e introduce, fra l'altro, la distinzione tra case funerarie e sale del commiato [le une deputate allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 67 bis, comma 1, lett. c), le altre utilizzabili per la sola esposizione dei feretri a fini cerimoniali (lett. m) dello stesso comma], nulla dispone circa le sale del commiato già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge stessa secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari (segnatamente: art. 70, commi 6 e 7, del Capo III del Titolo VI della l.r. n. 33/2009, art. 42 del r.r. n. 6/2004 e definizione di sala del commiato contenuta nell'art. 2, comma 1, dello stesso regolamento).

Nondimeno, è da ritenere che le suddette sale del commiato possano continuare a svolgere le funzioni per cui sono state autorizzate, incluso lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme, per ragioni di tutela dell'affidamento riposto nella validità dell'autorizzazione ottenuta.

Significativamente, infatti, l'art. 34, comma 1, del nuovo regolamento, nel disporre l'abrogazione del regolamento previgente, fa salvi gli effetti prodotti.

Si intende che eventuali modifiche o ampliamenti sotto il profilo funzionale o strutturale comportano l'assoggettamento alle nuove disposizioni e quindi la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per le case funerarie.

Quindi, in sostanza, **grazie alla FENIOF** è stato chiarito dalla Regione Lombardia che le "sale del commiato" realizzate in base alla precedente normativa che dispongono dei requisiti di cui al DPR 14/01/1997 nonché ai requisiti indicati dall'art.4 comma 7 della L.R.22/2003 ed art.42 comma 2 del R.R.6/2004, possono continuare ad operare. Solo in caso di modifiche o ampliamenti sotto il profilo funzionale o strutturale tali strutture dovranno tenere conto delle nuove disposizioni normative.

SEI ASSOCIATO ALLA FENIOF?

HAI RINNOVATO L'ADESIONE PER IL 2023?

PUOI ISCRIVERTI O RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UTILIZZANDO I MODULI SOTTO RIPORTATI



QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2023

Spett.le **FE.N.I.O.F.**

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri
Via P. Miliani 7/A - 40132 BOLOGNA BO

Il sottoscritto, esercente l'attività di impresa di onoranze funebri

PRESENTA

domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto.

Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni, di cui allega fotocopie e **specificatamente delle (segnare la o le caselle di riferimento):**

Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o copia comunicazione apertura al Comune

Licenza d'agenzia rilasciata dal Comune ai sensi dell'Art. 115 del T.U. Leggi di P.S.

Iscrizione all'Albo Artigiani per l'attività di

Altre eventuali (Per i soci delle regioni ove è prevista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è necessaria copia della stessa):

.....

Informa di aver versato il contributo associativo per l'anno 2023 di:

€ 250,00 (riservata ai nuovi associati 2023) € 295,00 (ridotta max 50 servizi annui)

€ 670,00 (socio benemerito) € 550,00 (ordinaria)

€ 1.000,00 (quota sostenitore) € 3.000,00 (quota sostenitore benemerito)

a mezzo:

Bollettino di C/corr. Postale

Assegno Bancario e/o Circolare all.to

n.BancaVaglia Postale o Postagiuro

Altre eventuali (specificare quali): Bonifico

Intesa Sanpaolo IBAN IT89N0306936745100000009746

Unicredit IBAN IT40Z020080248600000256016

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città.....(prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF).....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

Vaglia Postale o Postagiuro Altre eventuali (specificare quali):

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città.....(prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

€ 115,00 (q.ta benemerita) € 90,00 (q.ta ord.)

€ 115,00 (q.ta benemerita) € 90,00 (q.ta ord.)

via.....

via.....

Cap/Comune/pr.....

Cap/Comune/pr.....

Telefono..... Fax.....

Telefono..... Fax.....

Per quanto attiene l'utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per:

- il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF;
- pubblicazione del nominativo sull'Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl;
- invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario.

Luogo.....Data...../...../.....

Firma e timbro per accettazione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13.

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell'organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il commercialista della società e l'Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

